CAMERA DEI DEPUTATI N. 1452

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Norme a tutela delle casalinghe per la prevenzione degli infortuni nel lavoro domestico

Presentata il 6 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'opera che le donne svolgono dedicando la propria attività esclusivamente al lavoro domestico familiare non ha mai avuto concreti riconoscimenti, mentre è innegabile che le funzioni esercitate nell'ambito della famiglia rivestono un alto valore sociale e potrebbero anche tradursi in prodotto economico di grande dimensione.

L'unico tentativo di riconoscimento specifico sul piano legislativo risale al 1963, quando con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un fondo per le pensioni facoltative alle casalinghe.

Tale legge si è, peraltro, rivelata limitatissima nei suoi margini di applicazione e non ha offerto risultati sufficienti a garantire adeguate tutele alla categoria.

Allo stato delle cose, in presenza di una crisi finanziaria e delle ben note difficoltà di bilancio, non è ipotizzabile un provvedimento che compensi economicamente il lavoro delle casalinghe. Tuttavia, si può e si deve venire incontro almeno a talune esigenze particolarmente sentite, come quelle che riguardano il settore degli infortuni, che purtroppo si verificano numerosissimi nell'ambito domestico, con una media annua di circa 800 mila.

Ed è appunto a questa esigenza che si vuole far fronte con l'unita proposta di legge, in linea, del resto, con gli intendimenti del Governo e del voto espresso dal Parlamento sulle leggi finanziarie per il 1991 e per il 1992, e in quella per il 1996, che prevedono l'intervento dello Stato a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici.

Con l'articolo 1 viene assunto il principio della tutela del lavoro domestico e con l'articolo 2, nell'intento di limitare il

fenomeno degli infortuni, si prevede che le regioni prendano le iniziative necessarie per l'educazione sanitaria e per la sicurezza negli ambienti domestici.

L'articolo 3 autorizza le regioni a stipulare apposite convenzioni con gli enti assicurativi, previo espletamento di apposite gare, e l'articolo 4 individua i soggetti che possono avvalersi di dette convenzioni per la stipula dei contratti di assicurazione, per i quali si prescrivono le condizioni essenziali con l'articolo 5.

L'articolo 6 prevede il contributo dello Stato a favore delle regioni per gli importi di lire 40 miliardi per l'esercizio finanziario 1997 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari l998 e 1999 utilizzando – a copertura della spesa (articolo 9) – gli stanziamenti di pari importo previsti dalla legge finanziaria per il 1997.

Con gli articoli 7 e 8 si attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di ripartire i fondi tra le regioni e viene costituita una apposita commissione con funzioni consultive che dovrà seguire le varie fasi di attuazione della legge e promuovere tutte quelle iniziative che, a livello regionale, si riterranno necessarie od opportune per rendere concreta la presenza delle istituzioni nella tutela del lavoro domestico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica, al fine di migliorare le condizioni di vita delle casalinghe, promuove la tutela del lavoro domestico mediante iniziative nel campo della sicurezza e della protezione della persona.

ART. 2.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, le regioni prevedono l'istituzione, nei loro programmi di formazione professionale, di appositi corsi di educazione e di formazione sanitaria con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi e delle patologie del lavoro domestico.

ART. 3.

1. Le regioni sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stipulare apposite convenzioni con istituti e società di assicurazione per la copertura dei rischi infortunistici delle casalinghe, inerenti al lavoro domestico.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per la stipula delle convenzioni ivi previste alle condizioni economicamente più vantaggiose.

ART. 4.

1. Possono avvalersi dell'assicurazione di cui all'articolo 3 le casalinghe che sono titolari di redditi propri non superiori a lire 12 milioni annue lorde e non appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo è superiore a lire 18 milioni annue lorde.

2. I limiti di reddito di cui al comma 1 sono aggiornati, con cadenza biennale, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ART. 5.

1. I contratti assicurativi stipulati ai sensi degli articoli 3 e 4 devono prevedere adeguati indennizzi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 nei casi di infortuni strettamente dipendenti dall'attività casalinga e che richiedono una degenza ospedaliera non inferiore ai dieci giorni o comportano una invalidità permanente superiore al 20 per cento.

2. Le casalinghe che stipulano contratti assicurativi ai sensi degli articoli 3 e 4 possono usufruire di un contributo pubblico, secondo modalità stabilite dalle regioni.

ART. 6.

1. A favore delle regioni è concesso dallo Stato, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 5, un contributo fino alla concorrenza della somma di lire 40 miliardi per l'esercizio finanziario 1997 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999.

2. I criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.

ART. 7.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione con il compito di:

a) esprimere pareri sul riparto dei contributi di cui all'articolo 6 e, su richiesta delle amministrazioni interessate, sull'attuazione della presente legge;

b) avanzare proposte dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e ridurre il numero degli infortuni;

c) esprimere pareri sulle iniziative delle regioni per l'educazione e l'informazione sanitaria in materia di rischi e di patologie del lavoro domestico.

ART. 8.

1. La commissione di cui all'articolo 7 è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta:

a) dal Ministro per la solidarietà sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti designati, rispettivamente, dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

c) da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle casalinghe.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale l997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1452
Lire 500